

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

## 4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### 8° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 1979

Presidenza del Presidente SCHIETROMA

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

« Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto riguarda le condizioni per l'avanzamento dei capitani di fregata » (260)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 42
DELLA PORTA (DC), relatore alla Commissione . . . . .	42
MARGOTTO (PCI) . . . . .	42
ORIANA (DC) . . . . .	42
SCOVACRICCHI, sottosegretario di Stato per la difesa . . . . .	42

« Obblighi di servizio per gli ufficiali in servizio permanente del Servizio sanitario dell'Esercito e dei Corpi sanitari della Marina e dell'Aeronautica » (261)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . . . .	42, 43, 44 e passim
AMADEO (DC) . . . . .	43

DE ZAN (DC), relatore alla Commissione . . . . .	Pag. 43
	44
MARGOTTO (PCI) . . . . .	44
ORIANA (DC) . . . . .	43, 44
SCOVACRICCHI, sottosegretario di Stato per la difesa . . . . .	44

« Nuova disciplina della posizione giuridica degli aspiranti delle Accademie militari » (262)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . .	45, 46, 47 e passim
DE ZAN (DC), relatore alla Commissione . . . . .	45, 48
FALLUCCHI (DC) . . . . .	46, 47, 48
LEPRE (PSI) . . . . .	46
ORIANA (DC) . . . . .	47, 48
SCOVACRICCHI, sottosegretario di Stato per la difesa . . . . .	49
TOLOMELLI (PCI) . . . . .	46, 46

I lavori hanno inizio alle ore 10,30.

4<sup>a</sup> COMMISSIONE

8° RESOCONTO STEN. (12 dicembre 1979)

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

« Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto riguarda le condizioni per l'avanzamento dei capitani di fregata » (260)

(Discussione e approvazione)

**PRESIDENTE**. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto riguarda le condizioni per l'avanzamento dei capitani di fregata ».

Prego il senatore Della Porta di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

**DELLA PORTA**, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, mi pare che questo disegno di legge, per la sua semplicità, si illustri da sè. Esso prevede infatti solamente una modifica delle norme vigenti che regolano la promozione dei capitani di fregata a capitani di corvetta.

La norma che attualmente disciplina la materia prevede che per accedere al grado superiore l'interessato debba fare 18 mesi di comando: di comando effettivo che duri 12 mesi e di comando sussidiario, cioè equipollente, che duri 6 mesi.

Dal momento che la situazione nella Marina è tale che se permanesse questa norma si avrebbero delle difficoltà per coprire completamente i quadri, si è vista l'opportunità di ridurre a 12 mesi la prova di comando effettivo, senza equipollenze. In sostanza il provvedimento consiste in questo; si tratta di disciplinare diversamente questa materia. Del resto, il disegno di legge era già stato presentato nella scorsa legislatura ma l'anticipato scioglimento delle Camere non aveva permesso, all'epoca, il suo esame.

Nella mia qualità di relatore, pertanto, raccomando agli onorevoli colleghi di voler approvare il provvedimento, che risponde ad una esigenza effettiva.

**PRESIDENTE**. Dichiaro aperta la discussione generale.

**MARGOTTO**. Prendo la parola per dire a nome del mio Gruppo che siamo fa-

vorevoli all'approvazione del provvedimento perchè introduce una modifica di qualità. Nell'aver portato da 18 a 12 i mesi di comando, ma di comando effettivo cogliamo infatti un elemento di qualità a vantaggio della funzionalità, cosa che noi condividiamo.

**ORIANA**. Anch'io sono favorevole all'approvazione di questo provvedimento.

**PRESIDENTE**. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**SCOVACRICCHI**, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Raccomando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

**PRESIDENTE**. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico. Ne do lettura:

*Articolo unico.*

Al quadro I — ruolo normale del Corpo di Stato maggiore — della tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, nella colonna 3, in corrispondenza del grado di capitano di fregata, le parole: « 3 anni di imbarco, di cui almeno 18 mesi in comando, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di capitano di corvetta (1) » sono sostituite dalle seguenti: « 3 anni di imbarco, di cui almeno 12 mesi in comando, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di capitano di corvetta ». La nota (1) è soppressa.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

**È approvato.**

« **Obblighi di servizio per gli ufficiali in servizio permanente del Servizio sanitario dell'Esercito e dei Corpi sanitari della Marina e dell'Aeronautica** » (261)

(Discussione e approvazione)

**PRESIDENTE**. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Obblighi di servizio per gli ufficiali in servizio permanente del Servizio sanitario dell'Esercito e dei Corpi sanitari della Marina e dell'Aeronautica ».

Prego il senatore De Zan di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

D E Z A N , *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, questo disegno di legge è uno di quelli che io chiamerei perequativi, che tendono cioè a stabilire uniformità di trattamento fra i militari delle Forze armate.

Tra gli ufficiali in servizio permanente del Servizio sanitario dell'Esercito e del Corpo sanitario della Marina e quelli del Corpo sanitario dell'Aeronautica esiste una differenza di trattamento: infatti, mentre gli ufficiali in servizio permanente effettivo del Servizio sanitario dell'Esercito e del Corpo sanitario della Marina sono tenuti a contrarre ferme di otto anni (Esercito) e di sei anni (Marina), non è previsto invece alcun limite per quanto riguarda gli ufficiali del Corpo sanitario dell'Aeronautica.

Esiste anche un'altra sperequazione. Secondo le disposizioni in atto, difatti, gli ufficiali medici dell'Esercito che sono ammessi a corsi di specializzazione di ordine universitario assumono l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di dieci anni dalla data di ammissione ai predetti corsi; nessun obbligo di questo genere, viceversa, è previsto per gli stessi ufficiali medici facenti parte della Marina e dell'Aeronautica.

Il presente disegno di legge, pertanto, intende risolvere queste sperequazioni.

Per quanto riguarda il primo punto, il disegno di legge stabilisce in sei anni la durata della ferma obbligatoria tanto per l'Esercito che per la Marina e l'Aeronautica. E questo termine anche a me pare che sia giustificato da obiettive esigenze.

Per quanto riguarda il secondo punto, quello cioè relativo agli ufficiali medici che, per esigenze dell'amministrazione, vengono mandati a frequentare le scuole di specializzazione universitarie, nel provvedimento viene stabilito l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di anni pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto per il conseguimento della specializzazione. Cioè i 10

anni previsti per gli ufficiali medici dell'Esercito vengono meglio determinati con questo rapporto percentuale, valido per le tre Forze armate.

Tutto questo è fatto per evitare quello che, in verità, accade, cioè il continuo esodo di personale che non è trattenuto da vincoli particolari.

Ritengo, quindi, che il disegno di legge abbia piena giustificazione. Esso, del resto, non solleva alcun problema di organicità, cioè quei problemi che noi siamo soliti, giustamente, sollevare; pertanto credo che meriti di essere approvato.

L'articolo 4 stabilisce una norma particolare per gli ufficiali che siano già iscritti, al momento dell'approvazione del provvedimento, ai corsi di specializzazione: per essi stabilisce l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di anni pari a due volte e mezzo il residuo periodo legale di studi. Tiene conto, cioè, del periodo di studi che segue all'atto dell'approvazione della legge: questo per non rendere il provvedimento retroattivo, cosa che non sarebbe certamente giustificabile.

L'insieme del provvedimento mi pare che non comporti altre osservazioni, perlomeno da parte mia, e pertanto ritengo che possa essere approvato nel testo proposto dal Governo.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

A M A D E O . Vorrei chiedere una spiegazione.

Il periodo della ferma obbligatoria varia a seconda della durata dei corsi di specializzazione?

D E Z A N , *relatore alla Commissione.* Esatto.

A M A D E O . Diminuiscono, quindi, gli anni rispetto ai dieci attuali.

O R I A N A . In termini squisitamente monetari, la questione è la seguente: lo Stato mantiene agli studi una persona gratuitamente a volte per un anno, a volte per due

e a volte per tre. Allora vuole avere una restituzione che è proporzionale a quanto ha pagato.

**MARGOTTO.** Sono favorevole all'approvazione di questo provvedimento perchè giustamente, come ricordava il relatore, il dato che emerge è che esso tende ad una perequazione. È, dunque, uno dei tanti provvedimenti che stiamo esaminando in queste ultime settimane, ma che, a differenza di altri, coglie una linea interforze; va a parificare, sia pure sotto un profilo sostanziale, il trattamento dei tre Corpi sanitari. Ha dunque un valore specifico ed io mi auguro che possa indicare un valore anche più generale: e cioè che si può procedere anche con provvedimenti parziali, ma solo entro una linea che conduca verso provvedimenti più generali, interforze, nell'interesse dell'efficienza delle Forze armate. Questo dimostra quanto siamo nel giusto quando rivendichiamo una linea più organica e più programmata.

Oltre a questo elemento di perequazione nel provvedimento in questione colgo l'aspetto delle spinte corporative, di una rivalsa cioè nei confronti di Corpi che hanno posizioni migliori. È dunque un dato funzionale, ed io mi auguro che sia anche uno stimolo per il Governo a formulare eventuali provvedimenti parziali all'interno di una linea interforze.

Esprimo soltanto una preoccupazione (e vorrei sentire il parere del relatore): se non sia il caso di formulare meglio la seconda parte dell'articolo 2, laddove si prevede « l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di anni pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto per il conseguimento della specializzazione ». Per una persona competente la cosa può essere anche chiara, ma non mi pare che lo sia per tutti. Chiedo quindi se non sia possibile — lo domando perchè non ho elementi per affermarlo con sicurezza — presentare una tabella precisa per capire in termini concreti il significato di questa parte dell'articolo 2.

**ORIANA.** In relazione a quest'ultima proposta fatta dal senatore Margotto, quella

cioè di presentare una tabella, devo dire che a mio parere ciò renderebbe la cosa un po' troppo statica. Il concetto è giusto: se il tutto fosse scritto, la cosa sarebbe più chiara e non si discuterebbe; però la si renderebbe eccessivamente statica, tenuto conto del fatto che i corsi universitari da un anno all'altro passano da otto a quattordici mesi, eccetera, costringendo ad un continuo aggiornamento della tabella. Ritengo, pertanto, che sia meglio che rimanga la dizione attuale perchè è più elastica.

**MARGOTTO.** D'accordo.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**DE ZAN, relatore alla Commissione.** A me sembra che la formulazione dell'articolo 2: « l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di anni pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto per il conseguimento della specializzazione » sia solo apparentemente complessa. Infatti, se si riflette mi pare che sia abbastanza chiaro l'intendimento del proponente: non potendo stabilire un numero fisso di anni, viene stabilito un certo rapporto. Mi pare che sia stato chiarito da chi è vissuto in quel mondo che non è possibile stabilire un rapporto fisso data la varietà delle posizioni.

Credo, quindi, che dobbiamo prendere atto di questa varietà e prendere altresì atto della necessità di stabilire un vincolo, anche se non così largo da rendere vieppiù meno frequente la partecipazione a questa importante attività.

Mi sembra, pertanto, che si possa accettare il testo come è stato proposto dal Governo, come dicevo poc'anzi; non sarei in grado, difatti, di suggerire delle modifiche migliorative.

**SCOVACRICCHI, sottosegretario di Stato per la difesa.** Concordo con quanto detto dal relatore.

4<sup>a</sup> COMMISSIONE

8° RESOCONTO STEN. (12 dicembre 1979)

**P R E S I D E N T E .** Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

**Art. 1.**

Gli ufficiali in servizio permanente del Servizio sanitario dell'Esercito e dei Corpi sanitari della Marina e dell'Aeronautica, reclutati direttamente per concorso, all'atto della nomina ad ufficiale debbono assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di sei anni.

**È approvato.**

**Art. 2.**

Gli ufficiali in servizio permanente del Servizio sanitario dell'Esercito e dei Corpi sanitari della Marina e dell'Aeronautica che vengono ammessi, previa domanda, su designazione e per le esigenze dell'Amministrazione, ai corsi di specializzazione delle facoltà mediche universitarie, sono tenuti ad assumere, all'atto dell'iscrizione alla scuola di specializzazione, l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di anni pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto per il conseguimento della specializzazione. Il vincolo della ferma decorre dalla data di ammissione ai corsi e la durata dello stesso è aumentata dell'eventuale residuo periodo di precedente ferma contratta, ancora da espletare.

**È approvato.**

**Art. 3.**

Gli ufficiali di cui al precedente articolo devono conseguire il diploma di specializzazione entro i limiti di tempo previsti per il rispettivo corso legale, con possibilità di fruire dell'eventuale sessione straordinaria dell'ultimo anno accademico.

Il Ministro della difesa ha facoltà di concedere, su proposta delle competenti Direzioni generali per il personale militare, all'ufficiale, che per motivi di salute o di forza maggiore non possa conseguire il diploma di specializzazione entro il termine di cui

al precedente comma, una proroga della durata di un anno accademico comprensivo dell'eventuale sessione straordinaria.

L'ufficiale, al quale sia stata concessa la proroga, è tenuto a contrarre un nuovo obbligo di rimanere in servizio per un periodo di anni pari al vincolo residuo di cui al precedente articolo 2 aumentato dell'anno di proroga ottenuto.

**È approvato.**

**Art. 4.**

Gli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già iscritti ad un corso di specializzazione, su designazione e per le esigenze dell'Amministrazione, sono tenuti a contrarre, all'inizio del primo anno accademico successivo alla predetta data, l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di anni pari a due volte e mezzo il residuo periodo legale di studi previsto per il conseguimento della specializzazione stessa. Il vincolo di ferma decorre dalla data di assunzione dello stesso e la sua durata è aumentata dell'eventuale residuo periodo di precedente ferma contratta, ancora da espletare.

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito.

**Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.**

**È approvato.**

« Nuova disciplina della posizione giuridica degli aspiranti delle Accademie militari » (262)

(Discussione e rinvio)

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuova disciplina della posizione giuridica degli aspiranti delle Accademie militari ».

Prego il senatore De Zan di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

**D E Z A N , relatore alla Commissione.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche il disegno di legge n. 262 è un provvedimento perequativo. Voglio ricordare la legge n. 228

del 16 maggio 1977, che ha conferito il grado di aspirante ufficiale agli allievi del corso normale dell'Accademia navale deceduti nel tragico incidente di volo verificatosi sulle pendici del Monte Serra, il 3 marzo 1977. In quella dolorosa occasione si ritenne opportuno conferire agli allievi, a titolo di tributo d'onore alla memoria, il grado di aspirante guardiamarina del Corpo di stato maggiore. Questo disegno di legge fa riferimento a quel precedente.

L'allievo dei corsi regolari dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Accademia di sanità militare interforze (l'Accademia che visitammo qualche anno fa, a Livorno), superato il secondo anno di corso, viene nominato aspirante ufficiale, definito dalle disposizioni in atto « qualifica ». La qualifica non è grado, c'è una sottile differenza. Per gli allievi ufficiali di complemento laureati o diplomati, che superino presso l'Accademia navale i relativi corsi, è prevista, invece, la nomina al « grado » di aspirante ufficiale. Tenendo conto di questa differenza tra gli allievi dei corsi regolari e gli allievi ufficiali di complemento, e tenendo conto anche del precedente che ho prima citato, del conferimento del grado di aspirante ufficiale, a titolo di tributo d'onore alla memoria, agli allievi deceduti il 3 marzo 1977, questo disegno di legge attribuisce, senza nessuna differenza, il grado e non solo il titolo generico di aspirante ufficiale. Il disegno di legge precisa che il grado di aspirante ha carattere temporaneo e si colloca nella posizione iniziale della successione gerarchica degli ufficiali (senza il grado non si entra nella successione gerarchica), a similitudine di quanto avviene nel pubblico impiego con la nomina in prova del personale civile dello Stato. È dunque uno *status* provvisorio di ufficiale, che è naturalmente subordinato al completamento regolare e all'esito del corso di studi.

Questo provvedimento non comporta alcun aggravio economico, poichè non esiste alcuna differenza in questo senso tra il titolo di aspirante ufficiale, accompagnato dal riconoscimento del grado, ed il titolo generi-

co. Ha carattere onorifico che serve, o dovrebbe servire, da incentivo per gli allievi.

Anche se il disegno di legge fa una proposta abbastanza sottile, forse non perfettamente comprensibile da chi non è addentro al settore, ritengo tuttavia, dopo aver meditato, che il provvedimento sia giustificato poichè, come il disegno di legge di cui abbiamo precedentemente discusso, anche se in modo diverso, tende a stabilire una necessaria perequazione fra esponenti delle Forze armate che svolgono la stessa funzione, che tutti noi riteniamo indispensabile.

A me pare — e per una conferma mi affido al rappresentante del Governo — che l'approvazione di questo disegno di legge non importi alcuna difficoltà, in quanto non comporta stanziamenti economici particolari, nè innovazioni rispetto alla situazione attuale. Infatti, come ho ricordato, le disposizioni che riguardano gli aspiranti ufficiali della Marina militare sono già in questa direzione. Ritengo, pertanto, che questo disegno di legge possa essere approvato.

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro aperta la discussione generale.

**T O L O M E L L I .** Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo provvedimento va incontro ad esigenze emerse durante la visita compiuta da una delegazione di questa Commissione all'Accademia aeronautica di Pozzuoli, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle accademie e sulle scuole militari. Già in quell'occasione noi abbiamo dato una risposta positiva, e perciò anche per coerenza ritengo che dobbiamo approvare questo disegno di legge.

**L E P R E .** Esprimo considerazioni analoghe a quelle del collega Tolomelli, a nome del mio Gruppo.

**F A L L U C C H I .** Devo esprimere alcune perplessità sul contenuto di questo disegno di legge. Non bisogna dimenticare che gli aspiranti sono sottoposti a numerose prove, in base alle quali o vengono confermati nella carriera di ufficiale, e perciò pro-

mossi sottotenente o guardiamarina, oppure non vengono confermati e vengono nominati sergente maggiore. Questa è la situazione. Dobbiamo insistere nel perseguire una linea di questo tipo, che trova corrispondenza nell'Esercito. Gli allievi dell'Accademia di Modena, appena finiti i due anni di corso, vengono nominati sottotenente.

**PRESIDENTE.** Ma questi devono comandare un plotone, e non affrontano alcun rischio.

**FALLUCCHI.** Io proporrei comunque di approfondire questa materia e di sentire il parere particolarmente dello Stato Maggiore della marina su questo delicato problema.

I corsi normali dell'Accademia navale non si esauriscono, come nell'Esercito, nei primi due anni, ma lo studio di materie professionali e di carattere generale continua per altri due anni.

È una materia che merita un approfondimento. Propongo pertanto di continuare la discussione dopo aver assunto ulteriori informazioni sul pensiero degli Stati Maggiori su questo delicato problema.

**ORIANA.** Sono d'accordo con il collega Fallucchi nel ritenere opportuni chiarimenti sulla materia; anche se un primo chiarimento si può intravedere, nel senso che è stato inventato qualcosa che nello stato giuridico non era mai stato contemplato, cioè il grado temporaneo. La legge infatti dice « provvisorio », ma è senz'altro meglio usare il primo termine. È un'invenzione nello stato giuridico che forse non ha nemmeno relazione, come diceva il relatore, con la nomina in prova del personale civile dello Stato. E su tutti questi aspetti del problema si discute. In questo modo vi è una degradazione di fatto; prima infatti quella dell'aspirante era una qualifica, non un grado.

Allora, il chiarimento chiesto dal collega Fallucchi lo chiedo anch'io, soprattutto al fine di sapere cosa fa l'Esercito. A volte infatti l'Esercito, al primo anno di applicazione, a quello cioè che corrisponde al terzo anno, boccia degli allievi mandandoli di

complemento fino al termine del periodo di ferma, dopo il quale vi è il congedo.

Non si realizza nel provvedimento quell'unificazione che abbiamo sempre auspicato. Bisogna unificare nella sostanza, perchè il concetto di grado provvisorio è un'invenzione: nella pratica si riduce al fatto che gli aspiranti del terzo anno di Accademia o del primo anno di applicazione non pagano i contributi ENPAS, ad esempio, e sono ufficiali per quanto riguarda la parte assistenziale, ma in realtà non hanno molto di diverso da quanto avevano prima.

**PRESIDENTE.** Le obiezioni mosse dai senatori Fallucchi e Oriana sono di una certa importanza, tanto che sull'argomento stiamo conducendo un'indagine conoscitiva.

Il problema di fondo è che mentre si è ritenuto che per diventare ufficiali dell'Esercito sono sufficienti due anni, nei quali si raggiunge la maturazione per comandare un plotone, e lo stesso vale per un ufficiale di complemento, l'impostazione generale attuale vuole (salvo poi quello che diremo alla fine dell'indagine conoscitiva in corso: abbiamo addirittura l'ambizione di istituire una facoltà di scienze militari uguale per tutti, con le varie specializzazioni) che per essere ufficiali della Marina e dell'Aeronautica (e voi potete capire benissimo il motivo visto che si diventa ufficiale di Stato Maggiore e non è certo la stessa cosa che comandare un plotone) ci vuole un corso superiore.

Il Parlamento ed il Paese sono molto sensibili a questi problemi. In attesa dell'esito della nostra indagine conoscitiva, dobbiamo considerare il fatto che alcuni dopo due anni di studio hanno lo stipendio e l'assistenza, mentre altri devono aspettare quattro anni. Noi stiamo cercando di inventare un modo per andare incontro alle richieste della massa degli aspiranti dell'Accademia navale e dell'aeronautica. Io sono d'accordo, se voi insistete, di approfondire questi elementi. Vi esorto però a non volere una soluzione globale, altrimenti finiamo col mettere il carro davanti ai buoi; noi stiamo compiendo degli studi approfonditi per cercare di risolvere i problemi delle scuole mi-

4<sup>a</sup> COMMISSIONE

8° RESOCONTO STEN. (12 dicembre 1979)

litari. Non vorrei che per ottenere il meglio subito (cosa peraltro impossibile) finissimo con il non andare incontro alle aspettative degli interessati, ai quali fra l'altro abbiamo dato assicurazioni in questo senso.

FALLUCCHI. Con la legge alla quale ha fatto riferimento il relatore, la n. 228 del 16 maggio 1977, veniva conferito agli allievi dell'Accademia navale il grado di aspirante guardiamarina. Ma quella legge noi l'abbiamo modificata, e li abbiamo dovuti nominare guardiamarina, con tutti gli inconvenienti che il grado di aspirante aveva comportato per quei poveretti morti alle pendici del Monte Serra. Abbiamo fatto un secondo provvedimento; non dimentichiamolo!

PRESIDENTE. Anche se gli Stati Maggiori fossero d'accordo di farli ufficiali, una volta fatti ufficiali poi ce li dobbiamo tenere anche se li bocciano. Ora, un conto è bocciare un ufficiale dell'Esercito nella scuola d'applicazione e un conto è tenersi comunque un ufficiale della Marina e dell'Aeronautica che nel corso degli studi non supera gli esami. Oggi come oggi, c'è una specializzazione diversa. Noi vogliamo cercare di superare questa diversità e di fare un discorso interforze anche nelle scuole; però, allo stato attuale delle cose, quello che si richiede per essere ufficiale dell'Esercito ed essere in grado quindi di comandare un plotone o un distaccamento, eccetera, sono due anni di corso, mentre la stessa cosa non è sufficiente per gli ufficiali della Marina e dell'Aeronautica. Bisognerà vedere se occorre far fare a tutti quattro o cinque anni; se occorreranno altre materie (giuridiche, tecniche eccetera) in modo che si possa conferire anche un titolo universitario. Ma questo verrà dopo. Se volessimo giungere all'*optimum*, sarebbe necessario attendere la fine dell'indagine conoscitiva (nel qual caso potremmo tener conto anche di quello che avremmo visto andando all'estero), ma se vogliamo intanto trovare una maniera transitoria di provvedere secondo le legittime richieste, allora non c'è altra soluzione che questa.

ORIANA. Ci si propone un grado provvisorio. Si può introdurre, perchè nell'Esercito americano si fa. In Italia non si è mai fatto; è un'innovazione.

FALLUCCHI. Ai fini dell'approfondimento del problema, signor Presidente, siccome lei ha posto in luce l'aspetto fondamentale, cioè di quel che può accadere a queste persone che, una volta promosse, poi non superino gli esami (si può tenere gente non professionalmente preparata?), desidero dire che la stessa considerazione è valida per gli ufficiali del Genio dell'Esercito che devono conseguire una laurea, e la conseguono dopo i due anni, dopo che sono stati promossi sottotenenti. Come si comporta l'Esercito in questo caso?

TOLOMEI. Di fronte ad un problema del genere, si può anche essere d'accordo per un rinvio di una settimana, anche per non correre il rischio che domani vi sia un ripensamento da parte dell'altro ramo del Parlamento.

DE ZAN, *relatore alla Commissione*. Vorrei fare un'osservazione in ordine ai tempi.

La discussione è stata molto interessante. Certamente gli interrogativi sono fondati, però io ritengo che in una settimana non si possa rispondere agli stessi. Ci rendiamo conto della ragione per cui è stato presentato questo disegno di legge, ma se nascono altri problemi in rapporto al trattamento di altre accademie non è che li risolviamo così in breve tempo. D'altra parte, non siamo in grado di dire esattamente che cosa chiedono gli allievi dei corsi regolari di queste accademie. Siccome, come è stato ricordato, noi visiteremo tutte le accademie, fra le quali anche quelle qui ricordate, io credo che faremo bene a sottoporre questi problemi direttamente agli interessati.

Ricordo che, quando due, tre anni fa andammo all'Accademia di sanità militare interforze, questo problema venne fuori (non ricordo se in questi termini o in termini diversi); cioè questa sperequazione fra gli allievi di complemento e gli allievi dei corsi



regolari era già stata messa in evidenza. Però, se ben ricordo, c'erano anche delle conseguenze economiche. Qui invece sembra che non ci siano; questo mi meraviglia un po', e dovrei, eventualmente, controllare.

Torno a ripetere, quindi, che a mio avviso una settimana non è sufficiente. Questo provvedimento mi pare che non abbia alcun carattere di urgenza, come avevano alcuni provvedimenti precedenti; è una situazione che può benissimo attendere. Allora, non so se è troppo, ma, anche in relazione a quello che diceva prima il Presidente, io chiedo se non potremmo per il momento soprassedere in attesa che la nostra indagine si concluda. Nel frattempo, ciascuno di noi, attraverso determinati rapporti, potrà cercare di chiarire qual è la reale volontà. Però giungere ad una soluzione provvisoria (perchè tra due settimane o anche due mesi sarebbe comunque anche per noi una soluzione provvisoria) senza aver sentito direttamente gli interessati e senza arrivare a proporre noi qualcosa di definitivo e di obiettivo nei rapporti fra gli allievi delle varie accademie, mi sembra che sia un lavoro inutile, perchè dovremmo poi rivedere probabilmente la situazione dopo la conclusione della nostra indagine. Conviene, allora, innovare per poi rivedere?

Avanzerei, quindi, la proposta di soprassedere. Mi assumerei, nel frattempo, la responsabilità di stabilire dei rapporti a certi livelli, perlomeno di Stato Maggiore, per vedere esattamente qual è la situazione. Intan-

to noi continuiamo la nostra indagine e, alla conclusione, rivediamo — se è necessario — interamente il disegno di legge proposto dal Governo.

**SCOVACRICCHI**, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Possiamo rinviarlo a dopo l'intervallo per le feste natalizie.

**PRESIDENTE**. Togliere dall'ordine del giorno un provvedimento del genere potrebbe provocare qualche reazione. Sarei del parere, invece, di tenerlo all'ordine del giorno. Il relatore ha parlato in modo estremamente chiaro; dovrà essere il Governo, dopo le ferie, a dirci qual è il suo intendimento, tenuto conto che la Commissione è pronta ad andare incontro, sia pure in via transitoria, alle esigenze che sono state manifestate a Pozzuoli.

Se la Commissione è d'accordo, quindi, manteniamo il provvedimento all'ordine del giorno, con l'intesa però che non ci affrettiamo a decidere, in attesa di quel che ci dirà il Governo. Il relatore, intanto, è autorizzato a prendere contatto con gli Stati Maggiori per vedere che cosa può fare.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 11,10.*